



Delibera della Giunta Regionale n. 816 del 29/12/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E
LE POLITICHE GIOVANILI

U.O.D. 1 - UOD Istruzione

Oggetto dell'Atto:

**DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA E PROGRAMMAZIONE
DELL'OFFERTA FORMATIVA. ANNO SCOLASTICO 2024/2025.**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a. la Legge costituzionale n. 3/2001 *“Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”* riconosce alle Regioni una competenza concorrente e esclusiva nelle politiche educative e formative;
- b. l'art. 64 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e la conseguente adozione di uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400;
- c. il DPR 20 marzo 2009 n. 81, avente ad oggetto *“norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n.133/2008”*, ha definito criteri e parametri relativi al dimensionamento delle istituzioni autonome e dettato disposizioni per la definizione degli organici e la formazione delle classi nelle scuole e istituti di ogni ordine e grado;
- d. la sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, lettere f-bis) e f-ter) del D.L. 112/2008 ritenendo che *“la definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica”* nonché la previsione di specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti nel caso di *“chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni”* sia di competenza delle Regioni e degli Enti Locali e non dello Stato, confermando con ciò la competenza esclusiva regionale in materia di programmazione della rete scolastica;
- e. con DD.PP.RR. del 15 marzo 2010, nn. 87, 88, 89 è stato effettuato il riordino della scuola secondaria di secondo grado;
- f. le Leggi 15 luglio 2011, n. 111 e 12 novembre 2011, n. 183, nel dettare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria, hanno fissato nuovi limiti e previsto una diversa acquisizione dell'autonomia scolastica per le istituzioni scolastiche di infanzia e I ciclo e quelle del II ciclo;
- g. la Legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Funzioni fondamentali delle Province/Città Metropolitane”* conferma, quale funzione fondamentale delle stesse, la programmazione della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale;
- h. la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 7 giugno 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 4, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011, sancendo la non obbligatorietà di aggregazione della scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado in istituti comprensivi;
- i. il DL n. 104/2013, convertito dalla legge 8 novembre 2013 n. 128, all'art. 12 prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5bis dell'art.19 del DL n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011;
- j. il Decreto Legislativo n. 61 del 13 aprile 2017, in coerenza con gli obiettivi e le finalità individuati dalla legge 107/2015, disciplina la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, in raccordo con quelli dell'istruzione e formazione professionale, attraverso la ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali;

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- a. con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro delle finanze, n. 127 del 30 giugno 2023 sono stati definiti i Criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi aa.ss. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 (art. 1), nonché individuate le Dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (art. 2);
- b. il predetto decreto all'articolo 1 comma 1 cita: *“A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni tengono conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da*
fonte: <http://burc.regione.campania.it>

specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Le Regioni, sulla base dei criteri di cui al presente comma, anche ai fini di garantire le tutele ivi richiamate, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nel limite del contingente indicato nella tabella richiamata al comma 2 dell'articolo 2, sentite le Province e le Città metropolitane per le scuole secondarie di secondo grado e i Comuni per le scuole di ogni altro ordine e grado, utilizzando i procedimenti regionali a ciò finalizzati.”;

- c. *il predetto decreto all'articolo 1 comma 2 cita: “Per l'anno scolastico 2024/2025, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi non può essere superiore a quello determinato mediante l'applicazione dell'articolo 19, commi 5 e 5-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo i quali è assegnato un dirigente scolastico (DS) con incarico a tempo indeterminato e un direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) in via esclusiva solo alle istituzioni scolastiche con almeno 600 alunni (400 nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche).”;*
- d. *il predetto decreto all'articolo 1 comma 3 cita: “Nell'anno scolastico 2024/2025 viene comunque garantito a ciascuna Regione un numero di sedi di dirigenza non inferiore a quello previsto mediante l'applicazione del parametro dimensionale previsto dall'articolo 19, comma 5 del richiamato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.”;*
- e. *il predetto decreto all'articolo 1 comma 4 cita: “Per garantire quanto previsto al precedente comma 3, si tiene conto, su base regionale, del numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, nonché da parametri perequativi.”;*
- f. *il predetto decreto all'articolo 1 comma 5 cita: “Il numero di sedi scolastiche attivabili annualmente in ogni Regione è determinato utilizzando come coefficienti di calcolo i seguenti valori, relativi al numero di alunni:*
 - *per l'anno scolastico 2024-2025: 961*
 - *per l'anno scolastico 2025-2026: 949*
 - *per l'anno scolastico 2026-2027: 938**in ogni caso, garantendo sempre che il numero delle sedi sia almeno pari al numero dei dirigenti scolastici in organico nella Regione, fermo restando quanto previsto al successivo comma 6.”;*
- g. *il predetto decreto all'articolo 1 comma 6 cita: “Il numero di sedi ottenuto utilizzando i criteri di cui al presente articolo viene confermato anche qualora sia superiore al numero dei dirigenti scolastici in organico nella Regione.”;*
- h. *il predetto decreto all'articolo 1 comma 7 cita: “Per rendere graduale il decremento del numero delle sedi in applicazione della nuova disciplina, il numero di sedi stabilito ai sensi del presente articolo viene incrementato di un fattore percentuale pari a 1,80% nell'anno scolastico 2024/2025, 1,80% nell'anno scolastico 2025/2026 e 1,40% nell'anno scolastico 2026/2027.”;*
- i. *il predetto decreto all'articolo 1 comma 8 cita: “Il numero delle istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano non è mai inferiore al numero di dirigenti scolastici previsti in servizio su tali sedi.”;*
- j. *il predetto decreto all'articolo 1 comma 9 cita: “Per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, il contingente organico a livello nazionale non può essere superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente; eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente.”;*
- k. *il predetto decreto all'articolo 1 comma 10 cita: “I criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni stabiliti con il presente decreto per il triennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 possono essere annualmente oggetto di aggiornamenti.”;*
- l. *il predetto decreto all'articolo 2 comma 1 cita: “La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi è definita, per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 1, fatti salvi gli eventuali aggiornamenti annuali previsti al comma 10 del medesimo articolo.”;*
- m. *il predetto decreto all'articolo 2 comma 2 cita: “Le dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la loro distribuzione tra le regioni sono indicate nella tabella allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.”;*
- n. *il predetto decreto all'articolo 2 comma 3 cita: “Nelle medesime tabelle sono altresì indicate le consistenze delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi per la regione Friuli-Venezia Giulia, distinti in istituti con lingua di insegnamento italiana e con lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiana.”;*

CONSIDERATO che

- Con nota prot. n. 76453 del 23.5.2023, in applicazione del comma 5-quater dell'art. 19 del d.l. 98/2011, introdotto dall'art. 1, comma 557, l. 197/2022, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha trasmesso alla Conferenza unificata lo schema di decreto, recante criteri per la definizione del contingente di dirigenti scolastici e DSGA per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27 e, non essendo stata prestata l'intesa, nella seduta del 24.5.2023, per il voto contrario delle regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Puglia, Sardegna e Toscana, la Conferenza unificata ha sancito il mancato accordo;
- La Regione Campania ha proposto presso il TAR Campania contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., e contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t. l'annullamento, previa sospensiva: del decreto interministeriale n. 127 del 30.6.2023, recante criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni per il triennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies del d.l. 6.7.2011 n. 98, come modificato e novellato dall'art. 1, comma 557, della l. 29.12.2022, n. 197, nella parte in cui assegna alla Regione Campania n. 839 istituzioni scolastiche; della nota prot. n. 3723 del 4.8.2023, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato alle Regioni la registrazione, in data 2.8.2023, del decreto interministeriale e ne ha disposto l'esecuzione; della nota prot. U.3489 del 25.7.2023, di trasmissione del decreto; della nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. U.1988 del 5.7.2023, che riporta all'attuazione del PNNR la disciplina di cui al decreto n. 127 del 30.6.2023 e deduce quale presupposto del ridimensionamento delle sedi scolastiche, una pretesa riduzione della popolazione scolastica regionale e di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente;
- La Regione Campania ha inoltre proposto previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dei commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies dell'art. 19 del d.l. 6.7.2011 n. 98, come modificato e novellato dall'art. 1, comma 557 e comma 558 della l. 29.12.2022, n. 197;
- Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), in data 30/10/2023, ha pronunciato l'ordinanza sul ricorso numero di registro generale 3905 del 2023 N. 03905/2023 REG.RIC., integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Regione Campania dichiarando rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5 sexies del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per contrasto con l'art. 117, comma 3 della Costituzione. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), accogliendo la domanda cautelare e per l'effetto ha sospeso il D.M. n. 127/2023 e le note ministeriali impugnate, nei limiti dell'interesse della ricorrente e ha disposto l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno successivamente richiesto la sospensiva mediante decreto monocratico presidenziale dell'ordinanza cautelare del TAR Campania, Napoli, Sezione Quarta, n. 5884/23, pubblicata in data 30 ottobre 2023, nel procedimento iscritto al n. R.G. 3905/23;
- Il Consiglio di Stato, in data 6 novembre, ha caducato il provvedimento del TAR Campania sospendendo l'efficacia dell'ordinanza al giudizio della Corte Costituzionale;
- La Corte costituzionale ha deciso in data 22/11/2023, i ricorsi delle Regioni Toscana, Emilia Romagna e Puglia, che avevano impugnato, lamentandone l'incidenza sul dimensionamento della rete scolastica di competenza delle regioni, varie disposizioni della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relative al procedimento di definizione e distribuzione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché alla ridefinizione delle istituzioni scolastiche autonome anche in riferimento alla diminuzione degli alunni in conseguenza del calo demografico. La Corte costituzionale ha rigettato i ricorsi ritenendo che, pur realizzandosi una interferenza con la competenza regionale concorrente nella materia della istruzione, siano prevalenti le competenze statali riguardanti l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato - venendo in rilievo personale statale-, le norme generali sull'istruzione, il coordinamento della finanza pubblica.

TENUTO CONTO che

- a. spettano alla Regione le competenze circa la definizione degli indirizzi di programmazione e l'approvazione dei piani regionali di organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa di tutto il sistema di istruzione e formazione;
- b. spetta alle Amministrazioni Provinciali, alla Città Metropolitana di Napoli e alle Amministrazioni Comunali proporre, in attuazione delle rispettive competenze programmatiche - in ragione degli specifici singoli cicli di istruzione di propria pertinenza - in coerenza con gli indirizzi e i criteri regionali, l'organizzazione della rete scolastica, espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda;

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

- c. spetta alle Amministrazioni Provinciali e alla Città Metropolitana di Napoli avanzare proposte motivate in materia di offerta formativa onde prevedere un'articolazione armoniosa e funzionale degli indirizzi relativi al secondo ciclo di istruzione;
- d. la Giunta Regionale approva annualmente l'organizzazione della rete scolastica e il piano dell'offerta formativa;
- e. il complesso processo per il dimensionamento scolastico per l'anno 2024/2025, in ordine alla esecuzione di quanto previsto in esito al Decreto n.127/2023 e dei successivi pronunciamenti degli organi giurisdizionali, ha richiesto un'organizzazione su base territoriale provinciale onde perseguire, nei limiti delle condizioni di razionalizzazione imposte dalla legislazione in materia da parte del Governo e, per l'effetto, una programmazione e calendarizzazione degli incontri con le parti interessate propedeutiche alla definizione e successiva approvazione degli atti amministrativi;

PRESO ATTO

- a. che, con DGR n. 250 del 4 maggio 2023 sono state approvate le linee guida di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa – A.S. 2024/2025;
- b. che l'Amministrazione Provinciale di Avellino (Provvedimento presidenziale n.102/2023 del 5.10.2023) e la Città Metropolitana di Napoli (Deliberazione del Sindaco metropolitano n.201/2023 del 9.10.2023), per i territori di competenza, hanno presentato delle proposte di riorganizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa relativamente a nuovi indirizzi di studio, opzioni ed articolazioni degli Istituti Secondari di II grado;
- c. che sono stati svolti interlocuzioni ed incontri con gli uffici regionali, a cui sono stati invitati gli enti locali, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), le parti sociali, l'Ufficio Scolastico Regionale;
- d. che in riferimento alle proposte pervenute coerenti con le linee guida ma, per le quali non sussiste competenza regionale, si propone di supportarne l'iter per il riconoscimento attraverso specifica e separata comunicazione all'Ufficio Scolastico regionale;

RITENUTO

- a. di dover procedere alla definizione degli atti amministrativi finalizzati al dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa, per l'anno scolastico 2024/2025, per la Provincia di Avellino, per la Provincia di Benevento, per la provincia di Caserta, per l'area provinciale di Napoli, per la provincia di Salerno;
- b. di dover approvare, ad aggiornamento e integrazione dell'**organizzazione della rete scolastica**, per l'**anno scolastico 2024/2025**, le proposte coerenti con gli indirizzi regionali di cui ai seguenti allegati: – **allegato a provincia di Avellino**; - **allegato a provincia di Benevento**; - **allegato a provincia di Caserta**; - **allegato a provincia di Napoli**; **allegato a provincia di Salerno**. Gli stessi costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, subordinandone l'attivazione alle necessarie integrazioni e/o modifiche di organico;
- c. di dover approvare, ad aggiornamento e integrazione del piano dell'**offerta formativa per l'a.s. 2024/2025** l'attivazione dei nuovi indirizzi di studio, opzioni ed articolazioni degli stessi, negli Istituti Secondari di II grado, di cui ai seguenti allegati: – **allegato b provincia di Caserta**; - **allegato b provincia di Napoli**; - – **allegato b provincia di Salerno**. Gli stessi costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, subordinandone l'attivazione alla effettiva disponibilità di organico;
- d. di dover approvare, i **percorsi di II livello SIA per l'a.s. 2024/2025** di cui: – **allegato c provincia di Avellino**; – **allegato c provincia di Caserta**; - **allegato c provincia di Napoli**; – **allegato c provincia di Salerno**. Gli stessi costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, subordinandone l'attivazione alla effettiva disponibilità di organico;
- e. di dover stabilire che gli istituti scolastici non inclusi in allegato conservano lo status attribuito con precedenti provvedimenti di organizzazione della rete scolastica;

PRECISATO che la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale;

VISTI

- la Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il DPR 18 giugno 1998, n. 233;
- il D. Lgs. 112/98;

- i DD.PP.RR. del 15 marzo 2010, nn. 87, 88, 89 con i quali è stato effettuato il riordino della scuola secondaria di secondo grado;
- la LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge finanziaria 2023)
- la L. 183/2011;
- il DL n. 104/2013, convertito dalla legge 8 novembre 2013 n. 128;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56;
- il DL 6 luglio 2011, n. 98
- il D. Lgs. n. 61 del 13 aprile 2017;
- la DGR n. 282 del 07/06/2022;
- la DGR n 250 del 04/05/2023;
- il DI 127/2023 del 30/06/2023;

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi

D E L I B E R A

per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di procedere alla definizione degli atti amministrativi finalizzati al dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa, per l'anno scolastico 2024/2025, per la Provincia di Avellino, per la Provincia di Benevento, per la provincia di Caserta, per l'area provinciale di Napoli, per la provincia di Salerno;
- 2) di approvare, ad aggiornamento e integrazione dell'**organizzazione della rete scolastica**, per l'**anno scolastico 2024/2025**, le proposte coerenti con gli indirizzi regionali di cui ai seguenti allegati: – **allegato a provincia di Avellino**; - **allegato a provincia di Benevento**; - **allegato a provincia di Caserta**; - **allegato a provincia di Napoli**; - **allegato a provincia di Salerno**. Gli stessi costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, subordinandone l'attivazione alle necessarie integrazioni e/o modifiche di organico;
- 3) di approvare, ad aggiornamento e integrazione del piano dell'**offerta formativa per l'a.s. 2024/2025** l'attivazione dei nuovi indirizzi di studio, opzioni ed articolazioni degli stessi, negli Istituti Secondari di II grado, di cui ai seguenti allegati: - **allegato b provincia di Caserta**; - **allegato b provincia di Napoli**; - **allegato b provincia di Salerno**. Gli stessi costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, subordinandone l'attivazione alla effettiva disponibilità di organico;
- 4) di approvare, i **percorsi di II livello SIA per l'a.s. 2024/2025** di cui: - **allegato c provincia di Avellino**; - **allegato c provincia di Caserta**; - **allegato c provincia di Napoli**; - **allegato c provincia di Salerno**. Gli stessi costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, subordinandone l'attivazione alla effettiva disponibilità di organico;
- 5) di stabilire che gli istituti scolastici non inclusi in allegato conservano lo status attribuito con precedenti provvedimenti di organizzazione della rete scolastica;
- 6) di inviare il presente provvedimento alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione il Lavoro e le Politiche Giovanili, all'Ufficio Scolastico Regionale, per il tramite della Direzione e per gli adempimenti di competenza, al BURC per la pubblicazione e all'ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania.